



Comune di Storo

Provincia di Trento

Regolamento comunale per il servizio di acquedotto

Aggiornato al 18 febbraio 1999 con deliberazione consiliare n. 13.

Regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto

Articolo 1

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal seguente regolamento.

Articolo 2

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite due categorie di utenza:

- 1° categoria: utenze ordinarie per uso potabile domestico;
- 2° categoria: utenze diverse da quelle domestiche (speciali);
- 3° categoria: utenza per allevamento animali;
- 4° categoria: bocche antincendio.

Articolo 3

Sarà facoltà del Comune di concedere erogazioni di acqua per alimentazione di bocche d'incendio.

Queste concessioni saranno fatte solamente a case o stabilimenti industriali già utenti dell'acqua per uso potabile, con le stesse norme e condizioni specificate nel presente regolamento per le altre forniture.

La presa d'acqua sul tubo pubblico e le diramazioni per le bocche d'incendio avranno il diametro interno determinato dal Comune.

L'erogazione dell'acqua in caso d'incendio è data liberamente senza contatore.

Le bocche ed il rubinetto d'arresto sulla diramazione che li alimenta saranno chiusi con suggello speciale del Comune. Questi suggelli potranno essere levati e le bocche non potranno aprirsi che nei soli casi d'incendio e l'apertura dovrà essere subito notificata dall'utente per la rimessa dei suggelli.

Il Comune non assume nessuna responsabilità circa l'azione di efficacia delle bocche d'incendio.

Articolo 4

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture, purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare condotta occorrente, pagando la quota che verrà fissata dall'Amministrazione e che può anche essere del cento per cento.

Articolo 5

Le domande di utenza dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del Richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il

numero e il proprietario dell'immobile. Alla stessa dovrà essere allegata una planimetria con indicato il tracciato di allacciamento, le caratteristiche delle tubazioni nonché il particolare per l'installazione del contatore.

Ove il richiedente non sia proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario.

Articolo 6

E' riservato al Comune il diritto di vincolare l'utenza al altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, e non può utilizzare l'acqua per scopi diversi da quelli domestici o da quelli dichiarati nelle concessioni speciali.

Articolo 7

L'acqua sarà distribuita continuativamente; il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuire la pressione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso né in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

In caso di scarsità di acqua potabile il Sindaco, con propria ordinanza, potrà disporre la sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune ore della notte o del giorno; potrà sospendere la fornitura dell'acqua potabile vietandone temporaneamente il consumo per scopi ritenuti non indispensabili, stabilendo nel contempo le sanzioni a carico dei trasgressori, ivi compresa la sospensione della fornitura d'acqua a qualche tipo di spina morta.

Articolo 8

Le opere di presa e le tubature relative, dalla rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite da imprese idonee di fiducia del richiedente, a totali spese a carico di quest'ultimo e sotto la diretta sorveglianza dell'incaricato comunale.

Articolo 9

Il contatore sarà fornito e installato dal Comune come stabilito dall'articolo 23.

E' fatto obbligo di installare di installare a cura degli utenti una valvola di non ritorno immediatamente prima del contatore e una saracinesca di sezionamento della rete pubblica.

Articolo 10

Il comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio.

Articolo 11

Al contatore verrà apposto un suggello a l'utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

Articolo 12

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo ecc., dell'intera opera di derivazione della tubazione comunale, compreso l'innesto, ivi incluso anche il tratto sul terreno comunale.

Gli interventi del cantiere comunale effettuati a richiesta degli utenti saranno fatturati in base ai costi effettivi sostenuti ivi compresi i costi orari onnicomprensivi del personale e quello dei mezzi impiegati.

Articolo 13

Le condutture private saranno costituite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

Articolo 14

La lettura dei contatori saranno levate annualmente. L'Amministrazione ha però diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua; la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Articolo 15

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti.

Articolo 16

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alle cabine di manovra dell'impianto pubblico.

Sarà punito con sanzione amministrativa da Lire 20.000.= a Lire 120.000.=, oltre alla rifusione delle spese di riparazione, chiunque manometta gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini.

E' ammessa conciliazione come dall'art. 19.

Dalla contravvenzione commessa da ragazzi, rispondono i genitori.

Articolo 17

E' proibito agli utenti di lasciare innestate alla propria, una presa o diramazione a favore di terzi. Sono pure vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione

dell'acqua potabile e quella della fognatura. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze riscontrate dagli incaricati del comune.

Articolo 18

E' vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese ed anche tenerle in deposito. E' altresì vietato qualsiasi speco di acqua potabile. I trasgressori sono puniti a norma dell'art. 19.

Articolo 19

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a sanzione amministrativa da L. 20.000.= a Lire 120.000.= le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Per le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è ammessa la conciliazione, escluso quando il fatto abbia arrecato danno a terzi o al Comune, con il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo.

Articolo 20

L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

E' fatto obbligo all'utente segnalare tempestivamente ogni guasto.

Articolo 21

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, IVA ecc., saranno a carico degli utenti interessati.

Articolo 22

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme.

Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazioni per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla data di esecutività dei provvedimenti.

Articolo 23

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nella forma di Legge.

Il mancato pagamento alla scadenza della fattura comunale comporta l'obbligo di pagare una somma aggiuntiva di Lire 20.000 oltre agli interessi in misura legale

calcolati in ragione di semestri interi. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, l'importo aggiuntivo dovuto è ridotto a Lire 10.000.

Articolo 24

Le disposizioni del presente Regolamento fanno parte integrante del rapporto di utenza.

NORME TRANSITORIE

Articolo 25

Nelle more dell'installazione dei contatori rimane in vigore l'attuale sistema di applicazione delle tariffe basate sul numero e tipo delle spine morte.

Articolo 26

Le concessioni e le derivazioni di fatto in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono ratificate di diritto ed i rapporti contrattuali fra gli utenti ed il Comune sono soggetti alle norme del presente Regolamento.

Articolo 27

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di predisporre le opere idrauliche ed eventuali edili necessarie all'installazione del contatore entro il termine che verrà fissato con avviso pubblico del Sindaco.

In caso di inottemperanza provvederà direttamente il Comune previa ordinanza - ingiunzione di pagare la somma preventivata dalla Ditta incaricata dal Comune. Per la riscossione coattiva si procederà con la procedura di cui al DPR n. 43 dd. 28.1.1988 e eventuali modificazioni.

Gli utenti non potranno impedire l'accesso della Ditta incaricata dal Comune all'installazione dei contatori e al controllo di eventuali anomalie.

Articolo 28

Qualora più utenti siano serviti da unica tubazione si installerà un contatore comune, previa indicazione del nominativo responsabile a norma di Regolamento, a cui farà carico anche l'onere del pagamento. Fatta salva ogni intesa di riparto fra gli stessi.

Il presente regolamento per il servizio acquedotto composto da 28 articoli su 5 pagine è stato approvato dal Consiglio comunale di Storo nella seduta del 18 febbraio 1999 con deliberazione n. 13.

IL PRESIDENTE
(rag. Roberto Giovanelli)

IL SEGRETARIO
(dr. Giovanni Berti)

Publicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 23 febbraio 1999.

IL SEGRETARIO
(dr. Giovanni Berti)

La Giunta provinciale nella seduta del 12.03.1999 sub. n. 1894 / 1 - R, ai sensi dell'art. 96, 5° comma del Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L e L.R. 23.10.1998 n. 10 ha esercitato il controllo di legittimità sulla deliberazione n. 13 del 18.02.1999 e sul regolamento.

IL SEGRETARIO
(dr. Giovanni Berti)